

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL PROGETTO SONATA (FONDO PENSIONE DIRIGENTI)



Via Scarsellini, 14 – 20161
Milano

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETA’ ALLIANZ VITA SPA, CNP VITA ASSICURAZIONE SPA, CNP VITA ASSICURA SPA, CNP VITA SCARL, AVIVA ITALIA HOLDING SPA
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1394

Istituito in Italia



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
fondopensione_dirigentiaviva@legalmail.it



www.gruppocnp.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/06/2022)

Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’

Il FONDO PENSIONE DIRIGENTI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 30/06/2022)

Fonte istitutiva: Accordo Aziendale a favore dei dirigenti in servizio presso le società ALLIANZ VITA SPA, CNP VITA ASSICURAZIONE SPA, CNP VITA ASSICURA SPA, CNP VITA SCARL, AVIVA ITALIA HOLDING.

Destinatari: tutti i dirigenti delle società ALLIANZ VITA SPA, CNP VITA ASSICURAZIONE SPA, CNP VITA ASSICURA SPA, CNP VITA SCARL, AVIVA ITALIA HOLDING.

Contribuzione:

Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore	Datore di lavoro ⁽²⁾	
100% (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	13% (annuo)	Per gli assunti (o nominati) in corso d’anno, il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un’unica soluzione, il contributo a proprio carico con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, la rivalutazione decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuato il versamento; successivamente il datore di lavoro anticipa al Fondo, in un’unica soluzione, il contributo annuo a proprio carico, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione.
50% (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	13% (annuo)	
Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	13% (annuo)	

previdenza complementare nella quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)			Il contributo del dipendente e il TFR (conferito in misura parziale o totale al Fondo) vengono versati al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese nel quale è stata effettuata la trattenuta.
<p style="text-align: center;">0%</p> (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale	13% (annuo)	

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Per i dirigenti neo assunti o di nuova nomina e per i dirigenti in servizio che abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 6 del CCNL del 15 ottobre 2007, il contributo a carico dell'impresa è pari al 13% di una quota parte, nella misura del 90% del trattamento economico minimo complessivo dell'allegato 1 al CCNL, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.*